



Città di
CAIRO
Montenotte

COMANDO POLIZIA LOCALE

Corso Dante Alighieri n. 112
Telefono 019 50.7077 - 019 50707300
Email poliziamunicipale@comunecairo.it
PEC: poliziamunicipale@pec.comunecairo.it
protocollo@pec.comunecairo.it
Partita I.V.A. 00334690096

ORD N. 22 DEL 27/07/2026

OGGETTO SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: SUL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

VISTA la nota ta della Prefettura di Savona n. 15663 del 09/06/20174 riguardante “Pubbliche Manifestazioni – Aspetti di safety e security emanata a seguito della direttiva del Capo della Polizia in occasione dei fatti avvenuti a Torino”

VISTO che anche in passate manifestazioni svoltesi in Valbormida, si sono verificate tensioni, sfociate in atti violenti;

VISTO che la possibilità di avere a disposizione: contenitori in vetro quali bottiglie, boccali, stoviglie in coccio, posate in metallo, puo’ determinare durante le manifestazioni, grave pericolo in caso di tensioni, risse ed altro;

VISTO che le bottiglie, gli altri contenitori in vetro, le stoviglie, abbandonate sul suolo pubblico, costituiscono un danno al decoro cittadino, alla sicurezza dei pedoni ed alla circolazione dei veicoli in particolare di quelli a due ruote;

VISTO che dal giorno 05/08/2026 al giorno 10/08/2026 in occasione della manifestazione denominata “Cairo Medievale” è previsto un notevole afflusso di persone;

RITENUTO che la messa in circolazione dei sopracitati contenitori in vetro, potrebbe determinare pericolo in caso di uso improprio, per la pubblica incolumità;

RAVVISATO quindi opportuno vietare la somministrazione, la vendita per asporto, di alimenti e bevande in contenitori di vetro, bottiglie, boccali, stoviglie in coccio e posate in metallo ecc. da parte degli esercizi commerciali su aree private e pubbliche, circoli privati, laboratori artigianali ed esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e distributori automatici dalle ore 20.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, ritenuto di consentire di somministrare e/o consumare delle bevande in vetro solo all’interno del locale, sulle proprie pertinenze esterne private e sulle pertinenze esterne su suolo pubblico debitamente autorizzate come pedane, dehors e gazebo con l’obbligo di provvedere all’immediato ritiro dei contenitori in vetro al termine del loro utilizzo;

RITENUTO necessario vietare a tutte le persone di consumare e detenere per il consumo su aree pubbliche bevande di qualsiasi tipo contenute in bicchieri di vetro, in bottiglie o altre confezioni di vetro, stoviglie in coccio e posate in metallo ecc.. dalle ore 20.00 alle ore 06.00 del giorno successivo;

Visto il testo unico Legge di Pubblica sicurezza;

VISTO l’articolo 54 del Decreto Legislativo 267/2000;

ORDINA

Dal giorno 05/08/2026 al 10/08/2026, è vietata la somministrazione e la vendita per asporto di alimenti e bevande in contenitori di vetro, bottiglie, stoviglie in coccio e posate in metallo ecc... da parte degli esercizi commerciali su aree private e pubbliche, circoli privati, laboratori artigianali ed esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e distributori automatici dalle ore 20.00 alle ore 06.00 del giorno successivo.

E' consentito somministrare e/o consumare delle bevande in vetro ed utilizzare stoviglie in coccio e posate in metallo solo all'interno del locale, sulle proprie pertinenze esterne private e sulle pertinenze esterne su suolo pubblico debitamente autorizzate come pedane, dehors e gazebo con l'obbligo di provvedere all'immediato ritiro dei contenitori in vetro al termine del loro utilizzo;

E' vietato a tutte le persone di detenere per il consumo su aree pubbliche bevande di qualsiasi tipo contenute in bicchieri di vetro, in bottiglie o altre confezioni di vetro, stoviglie in coccio e posate in metallo ecc. dalle ore 20.00 alle ore 06.00 del giorno successivo

MANDA

A darne notizia della presente ordinanza mediante la sua affissione all'Albo Pretorio Online nei modi e nei tempi di legge per le rispettive competenze e conoscenze:

- ✓ Prefettura di Savona
- ✓ Questura di Savona
- ✓ Alla Polizia Locale e a tutte le forze dell'ordine per l'osservanza della presente

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'articolo 650c.p., le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ea Euro 500,00 così' come previsto dall'articolo 7 bis del D.Lgs 267/2000. La Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricate di fare osservare e rispettare la presente ordinanza.

RENDE NOTO

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Liguria ro 60 giorni ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Cairo Montenotte.



IL SINDACO

Paolo Lambertini